

dic
19
 2017

Patente alle persone con diabete, timori per un nuovo decreto

TAGS: DIABETE MELLITO, DIABETE MELLITO DI TIPO 2

ARTICOLI CORRELATI

19-12-2017 | La quantità di calcio coronarico è un indicatore prognostico a lungo termine

05-12-2017 | Trattamento del diabete di tipo 2: la scarsa aderenza alle cure riduce l'efficacia dei farmaci

01-12-2017 | Diabete 2, calcio nelle coronarie è un buon predittore del rischio cardiovascolare

Il nuovo Regolamento relativo ai requisiti per l'idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue (DPR. 139 del 10 luglio 2017 pubblicato sulla GU 21 settembre 2017 n.221) recante la modifica all'Appendice II al titolo IV - articolo 320 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 non sembra avere sostanzialmente cambiato le regole precedentemente vigenti riguardo alle persone con diabete.

Eppure una singola frase conclusiva sta suscitando non poche preoccupazioni. Chiediamo un chiarimento della situazione a **Titti Suraci**, vicepresidente di Diabete Italia, associazione che sta intervenendo presso il Ministero affinché venga diradato ogni dubbio interpretativo.

Dott.ssa Suraci, perché si è creata questa situazione confusa?

In effetti la situazione non è chiara. Avevamo il Decreto 30

novembre 2010 e la circolare esplicativa del 25 luglio del 2011 n 0017798 in cui erano riportate indicazioni ben precise che riprendevano la direttiva europea 2009/112/CE 9 in cui per il diabete, come per altre patologie, si stabilivano regole per due tipologie di patenti, categorie A e B (gruppo 1) da un lato, categorie C e la D (gruppo 2) dall'altro. Nel maggio del 2014, è stata emanata una nuova direttiva europea 2014/85/UE in cui i vari Stati membri venivano invitati a prendere in considerazione alcune modifiche della direttiva precedente che in realtà non riguardano il diabete ma "malattie neurologiche e sindromi delle apnee ostruttive del sonno. Il nuovo regolamento non fa riferimento specifico a queste modifiche, eppure ha destato preoccupazione tra le persone con diabete.

Per quale motivo?

Va detto che la vera modifica che apporta il decreto è l'abolizione del punto G dell'art. 320 relativo alle malattie del sangue. Per quanto riguarda le persone con diabete il decreto in sostanza riprende quanto stabilito nel 2011. In particolare, riguardo alle patenti superiori C e D si ribadisce che "chi è trattato con insulina può non avere il rilascio della patente salvo casi eccezionali": una frase già presente in passato (DPR 495 del 16 dicembre 1992, modificato dal DM. 16 ottobre 1998). È logico però che qualcuno possa avere dubbi perché alla fine di questo nuovo decreto si ritrova l'articolo 320 "modificato" con una frase un po' "sibillina" in cui si afferma che la patente «può essere rilasciata al candidato conducente colpito da diabete con parere di medico autorizzato regolare e controllo stretto medico specifico autorizzato specifico per ogni caso» (e fin qui è solo una conferma di quanto già previsto ed è quanto viene affermato nelle pagine precedenti). Poi però c'è scritto che «la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessita di trattamento con insulina salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere del medico autorizzato con controllo medico regolare». A questo punto tutti si sono allarmati perché la dicitura "di questo gruppo" - potrebbe sembrare riferito per tutte le categorie di patenti e non solo per quelle del gruppo 2. Come Diabete Italia, ci stiamo attivando per avere da parte del Ministero un chiarimento ufficiale al fine di assicurare un'interpretazione univoca in ogni Regione.

Dunque poche parole alla fine del documento hanno reso ambiguo il significato dell'intero testo?

Se non ci fosse stata la sintesi finale sarebbe stato tutto chiaro, in quanto nelle righe precedenti in pratica si ribadiva quanto era stato già stato stabilito. Nella conclusione invece, come già detto, si aprono motivi di scarsa chiarezza, in particolare con la specificazione "in questo gruppo" perché non si capisce se è riferito solo alle patenti di categorie superiori.

Ricordiamo che allo stato attuale (secondo la circolare del 25/7/2011) per il gruppo 1, che riguarda le patenti A e B, il certificato viene rilasciato dallo specialista diabetologo e poi validato dal medico monocratico mentre per il gruppo 2 (patenti C e D), più a rischio, si vuole che l'accertamento sia fatto dalla Commissione Medica Locale dove però dovrebbe essere presente lo specialista in diabetologia. Qualora non fosse presente, il paziente dovrebbe presentarsi con un certificato, poi sarà la commissione a valutare la situazione e decidere. Qualcuno potrebbe pensare che tutte le persone in trattamento insulinico debbano essere inviate in CML, procedura non corretta e non corrispondente a quello che era legiferato prima.

A questo punto che cosa pensate che sia meglio fare?

Cercheremo come Diabete Italia di avere un chiarimento su questo aspetto da parte del ministero in modo che tutte le Regioni lo applichino in modo corretto. E soprattutto chiederemo nuovamente che vengano date indicazioni sul pagamento del certificato, tema già affrontato a suo tempo con il Ministero, ma senza successo; attualmente il costo è molto diverso nelle diverse Regioni da 14 a 100 euro. Riteniamo questo un punto da regolamentare. Inoltre chiederemo che gli accertamenti effettuati dal paziente per il monitoraggio della malattia siano utilizzati dal diabetologo per rilasciare il certificato; questo avviene già nella maggioranza dei casi, ma in alcune realtà gli esami vengono ripetuti, con pagamento da parte del paziente, secondo le rigide regole previsti per i certificati medico-legali e questo non ci sembra opportuno. Vorrei concludere però con un messaggio di rassicurazione per le persone con diabete: le regole per il rilascio rinnovo della patente di guida non sono cambiate e soprattutto ricordare che **viene ribadito un concetto importante** (circolare del 25/7/2011 n. 0017798): "Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfaglicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i **normali limiti di legge previsti in relazione all'età** e pertanto non è giustificata alcuna riduzione di durata.